

IN QUESTO NUMERO

- Anche gli oneri fiscali dei contratti di somministrazione di lavoro concorrono alla determinazione dell'aggregato "spesa di personale" - Corte dei Conti Lombardia 331/2014 PAR.
- Funzione Pubblica: Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 - divieto di conferimento incarichi a dipendenti collocati in quiescenza - Circolare n. 6/2014.
- Contributi economici ad associazioni e obbligo di controllo del complesso delle attività e del bilancio del soggetto privato - Corte dei Conti della Lombardia parere 333/2014/PAR.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: estesa ad altri Comuni alluvionati la sospensione di versamenti e adempimenti tributari - Comunicato del 01 dicembre 2014.
- Agenzia delle Entrate: Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari - risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 - istituzione codice tributo 2501.
- ARAN: Ultimi Orientamenti applicativi in materia di fruizione di istituti che consentono forme di assenza ad ore dal lavoro.
- Ministero dell'Interno: Comunicato del 5 dicembre 2014 relativo al contributo spettante alle comunità montane per l'associazionismo - anno 2014.
- Legge di stabilità 2015 razionalizzazione delle società partecipate locali.
- In scadenza i nuovi bandi per la selezione di 5.504 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nelle Regioni.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti - Circolare n. 28 del 25 novembre 2014.
- Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni - G.U. Serie Generale n.265 del 14-11-2014.
- Ministero dell'interno - Direzione centrale servizi demografici: Adempimenti degli ufficiali dello stato civile del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 (separazione personale, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio) - Circolare n. 19 del 1° dicembre 2014.

Anche gli oneri fiscali dei contratti di somministrazione di lavoro concorrono alla determinazione dell'aggregato "spesa di personale" - Corte dei Conti Lombardia 331/2014 PAR.

La Sezione Controllo della Corte dei Conti Lombardia, con parere n. 331 del 27 novembre 2014 si è espressa in materia di spese di personale affermando che per quanto riguarda la determinazione dell'aggregato "spesa di personale" rilevante ai fini dei limiti di legge e in particolare dei limiti fissati dal comma 557, esso comprende, per espressa previsione di legge, anche le spese sostenute per la somministrazione di lavoro (comma 557 bis).

Al riguardo si richiama il parere espresso dalla stessa Corte dei conti della Lombardia (n. 472/2012) con il quale si sottolineava come i contratti di somministrazione di lavoro "sono sottoposti agli stessi vincoli di spesa per i rapporti di lavoro flessibile", con la conseguenza che, fermo restando l'autonomia dell'ente sulla concreta ripartizione delle spese erogabili, nel rispetto della normativa di settore, in relazione all'opzione di addivenire alla stipulazione di detti contratti, "nessuna particolare diversità quanto al profilo finanziario sussisterà rispetto all'instaurazione di un rapporto a tempo determinato".

Pertanto anche gli oneri fiscali riguardanti tale tipologia di rapporto contrattuale devono essere ricompresi nell'aggregato in esame.

Segnatamente in tale voce di spesa rientrano tutte quelle somme che l'Amministrazione non avrebbe speso in assenza del contratto di somministrazione e, pertanto, anche l'IVA.

Il testo del parere è reperibile su:

<https://servizi.corteconti.it/bdaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4761-02/12/2014-SRCLM>

Funzione Pubblica: Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 - divieto di conferimento incarichi a dipendenti collocati in quiescenza - Circolare n. 6/2014.

Con la circolare in oggetto, del 4 dicembre 2014, il dipartimento della Funzione Pubblica fornisce chiarimenti in relazione alla disciplina dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza".

Le surrichiamate disposizioni sono volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle

amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani.

Come altre disposizioni vigenti, che già limitavano la possibilità di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza, esse non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l'esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa.

La nuova disciplina, a norma dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, si applica agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Quest'ultimo è entrato in vigore il 25 giugno 2014, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del giorno precedente: la nuova disciplina si applica, dunque, a partire da questa data, con la conseguenza che non sono soggetti ai nuovi divieti gli incarichi conferiti fino al 24 giugno 2014 compreso.

Va poi ricordato che la legge di conversione - legge 11 agosto 2014, n. 114, entrata in vigore il 19 agosto 2014, essendo stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del giorno precedente - ha parzialmente modificato le originarie previsioni del decreto-legge, con particolare riferimento alle designazioni in enti o società controllati dalle

amministrazioni pubbliche.

Le modifiche hanno quindi prodotto effetti a partire dal 19 agosto 2014.

Va infine rilevato che la nuova disciplina si aggiunge, senza modificarle, alle altre discipline vigenti che pongono simili divieti (si veda, in particolare, l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) e che regolano il conferimento di incarichi, quali quelle in materia di incompatibilità e inconfiribilità, di limiti alle spese per consulenze, di limiti retributivi nelle pubbliche amministrazioni, di compensi e rimborsi spese per gli organi collegiali, di gratuità di specifici incarichi, di cumulo tra trattamento economico e pensione.

Gli incarichi vietati sono solo quelli espressamente contemplati dalla norma e pertanto: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati.

Ai fini dell'applicazione dei divieti, occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l'oggetto dell'incarico.

La disciplina in esame, dunque, non esclude alcuna delle forme contrattuali contemplate dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma impedisce di utilizzare quelle forme contrattuali per conferire incarichi aventi il contenuto proprio degli incarichi vietati.

In assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi rientranti nel divieto anche gli incarichi dirigenziali,

direttivi, di studio o di consulenza nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici.

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/TextoPDF.aspx?d=34588>

Contributi economici ad associazioni e obbligo di controllo del complesso delle attività e del bilancio del soggetto privato - Corte dei Conti della Lombardia parere 333/2014/PAR.

In dipendenza del divieto di sponsorizzazione contenuto nell'art. 6, comma 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2010, "le amministrazioni locali orientano la propria attività di sostegno delle associazioni locali entro i parametri della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione" e a tal fine stipulano appositi accordi regolatori della "compartecipazione" comunale alle attività promozionali svolte dal soggetto privato attuatore, con erogazione del contributo pubblico previa verifica del fatto che "l'iniziativa abbia avuto buon fine".

Premesso quanto sopra si pone il quesito se - in generale e con specifico riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche (di cui all'art. 90, comma 18, lett. f, della legge 289 del 2002, per cui vige uno specifico obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari) - "sia sufficiente far

precedere l'erogazione dell'importo da una verifica contabile (...) relativa alla sola iniziativa oggetto dell'accordo di sussidiarietà o se, viceversa, il Comune debba acquisire il bilancio relativo all'intera attività del soggetto interessato, contenente l'insieme delle entrate e delle spese realizzate dallo stesso per il complesso della propria attività".

La Corte dei Conti Sezione Controllo della Regione Lombardia, risponde al quesito (con parere n. 333 del 27 novembre 2014) rilevando che nell'impianto motivazionale delle determinazioni che conducono l'ente pubblico ad accordare specifiche forme di contribuzione ad iniziative "sussidiarie" deve risultare sia "il fine pubblico perseguito" sia "la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale" e che tale valutazione non può che passare tramite un'analisi, oltre che della specifica iniziativa, anche della complessiva attività dell'ente privato; di qui l'opportunità di una disamina dei complessivi bilanci dell'ente sussidiato, salvo che - per la specificità del caso concreto ovvero per la peculiare commisurazione nella fattispecie del contributo pubblico (ad esempio limitato alle sole cc.dd. "spese vive" sostenute e rendicontate da enti *ictu oculi* idonei allo svolgimento in sussidiarietà di pubbliche funzioni) - un tale controllo si palesi inutile.

Il testo del parere è reperibile su:

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4770-03/12/2014-SRCL0M>

Ministero dell'Economia e delle Finanze: estesa ad altri Comuni alluvionati la sospensione di versamenti e adempimenti tributari - Comunicato del 01 dicembre 2014.

Il MEF ha reso noto che è stato ampliato il numero dei Comuni delle zone colpite dall'alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014 per i quali sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari.

Lo prevede un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che dispone la sospensione per un ulteriore elenco di Comuni localizzati nelle Regioni Toscana e Veneto.

L'elenco si aggiunge al precedente del 20 ottobre (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014).

Le agevolazioni sono le seguenti: sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per tutti i contribuenti, persone fisiche e non, anche in qualità di sostituti di imposta, che alla data del 10 ottobre 2014 avevano residenza, o sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal maltempo; sospensione anche dei pagamenti derivanti da cartelle esattoriali o accertamenti esecutivi. Devono invece essere operate e versate le ritenute.

Il nuovo elenco è reperibile su:
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0273.html

Agenzia delle Entrate: Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari - risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 - istituzione codice tributo 2501.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, definisce le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

L'articolo 6 del citato decreto, nel disciplinare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, stabilisce, al comma 1, che l'imposta di bollo in argomento "è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica."

Il successivo comma 2 dispone tra l'altro, che "Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio."

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta di bollo in parola, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo: "2501", denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti

rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014".

Ulteriori informazioni su:
<http://www.agenziaentrate.gov.it>

ARAN: Ultimi Orientamenti applicativi in materia di fruizione di istituti che consentono forme di assenza ad ore dal lavoro.

L'Aran rende disponibili gli ultimi orientamenti in relazione a taluni istituti che consentono forme di assenza ad ore dal lavoro (banca delle ore, riposo compensativo, permessi retribuiti, permessi ai sensi della legge n. 104/1992), ad esclusione dei permessi brevi dell'art. 20 del CCNL del 6.7.1995.

In relazione alla materia l'Aran analizza i seguenti casi:

- 1) Assenze di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero (es: giornata di lavoro di 6 ore, di cui 1 ora lavorata e 5 ore di banca delle ore);
- 2) Assenze durante il periodo di preavviso, di cui all'art. 12 del CCNL del 9.5.2006

In relazione alle problematiche esposte, l'ARAN ha precisato quanto segue:

- 1) attualmente, non si rinvergono nella disciplina contrattuale impedimenti a che il dipendente possa avvalersi dei vari istituti che consentono forme di assenza ad ore (banca delle ore, riposo

compensativo, ecc.) anche in misura superiore alla metà dell'orario di lavoro. Tuttavia, nei casi in cui la disciplina applicabile preveda sempre una preventiva richiesta del dipendente ed una successiva autorizzazione del datore di lavoro, questi ha sempre la possibilità di valutare, preventivamente, la necessaria compatibilità della durata della assenza con le esigenze organizzative e di servizio dell'ente (ad esempio, banca ore o recuperi compensativi). In caso di valutazione negativa, l'ente potrebbe anche ammettere solo una assenza di durata inferiore a quella richiesta dal dipendente. Relativamente ai permessi dell'art. 33 della legge n. 104/1999, si ritiene che quest'ultima attribuisca al lavoratore interessato un preciso diritto soggettivo a fruire (anche ad ore, ai sensi dell'art.19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995) dei tre giorni di permesso. Conseguentemente, proprio perché si tratta di un diritto soggettivo, il datore di lavoro non sembra legittimato ad opporsi alla fruizione dei suddetti (anche ad ore e secondo la durata richiesta dal lavoratore) pure in presenza di esigenze di servizio. Si coglie l'occasione anche per ricordare che, attualmente, i tre giorni di permesso retribuiti per motivi personali e familiari, di cui all'art. 19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, non sono fruibili in via frazionata ad ore;

- 2) ugualmente, non si rinvergono nella disciplina contrattuale impedimenti alla fruizione delle sopra richiamate forme di assenza ad ore (banca delle ore,

riposo compensativo, ecc.), anche in misura superiore alla metà dell'orario di lavoro, durante il periodo di preavviso. Inoltre, solo la assenza di una giornata lavorativa intera determina la sospensione del periodo di preavviso.

Ulteriori approfondimenti su:
<http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/novembre-2014/268-attualita/1214-attualita3>

Ministero dell'Interno: Comunicato del 5 dicembre 2014 relativo al contributo spettante alle comunità montane per l'associazionismo - anno 2014.

Il Ministero dell'Interno rende noto che nel rispetto dei criteri di ripartizione stabiliti dal D.M. 1° ottobre 2004, n.289, che ha modificato ed integrato il D.M. 1° ottobre 2000, lo Sportello Unioni ha provveduto a quantificare il contributo da assegnare alle comunità montane svolgenti i servizi per le funzioni associate relativi all'anno 2014.

Gli importi attribuiti a ciascun ente sono visualizzabili dal prospetto reperibile su:
<http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com051214all.pdf>

Legge di stabilità 2015
razionalizzazione delle società partecipate locali.

Il testo del disegno di legge (A.S. n. 1698) recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014 e è stato assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) del Senato in sede referente il 4 dicembre 2014.

Si segnala l'art. 2, commi 267-272 sulla razionalizzazione delle società partecipate locali.

Il succitato art. 2 (Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali) apporta modificazioni all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con l'obiettivo di promuovere processi di aggregazione e di rafforzamento della gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

In relazione agli Ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1-bis dell'art. 3-bis sopra richiamato, si dispone l'obbligo da parte degli enti locali di partecipare a tali ambiti prevedendo che qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo

entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi.

Si prevede inoltre che gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.

Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare

dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio.

In relazione agli affidamenti si prevede che l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste.

Per quanto riguarda invece il contenimento della spesa pubblica, si prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

c) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Entro il 31 marzo 2015 dovrà essere adottato ed approvato un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, sarà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il 31 marzo 2016 dovrà invece essere predisposta una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione

interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Infine per quanto riguarda gli affidamenti in house si prevede la modifica del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attualmente recita:

L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.

Il nuovo testo invece prevede: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

Il testo integrale del disegno di legge è reperibile su:

<http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45046.htm>

In scadenza i nuovi bandi per la selezione di 5.504 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nelle Regioni.

Sono in scadenza i termini per la presentazione delle domande per lo svolgimento del Servizio Civile .

Possono candidarsi i giovani tra i 18 ed i 28 anni italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia.

Per poter candidarsi occorre essere disoccupati o inoccupati, non iscritti a un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione professionale. Può candidarsi anche chi ha già svolto in passato servizio civile.

La domanda per partecipare ai progetti di Servizio Civile Nazionale potrà essere presentata entro il 15 dicembre 2014 ore 14:00.

La domanda va presentata all'Ente che realizza il progetto prescelto.

Ai volontari in servizio civile spetterà un assegno mensile di 433,80 euro (i pagamenti vengono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio).

Ulteriori informazioni su:

<http://www.serviziocivile.gov.it>

Ministero dell'Economia e delle Finanze: Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti - Circolare n. 28 del 25 novembre 2014.

Con la Circolare in oggetto il MEF fornisce chiarimenti ai componenti dei collegi dei revisori o sindacali presso gli enti ed organismi pubblici affinché sensibilizzino gli enti, gli Istituti e le società sulla necessità che i titolari delle cariche elettive e direttive diano puntuale attuazione agli adempimenti posti a loro carico dalla normativa di cui trattasi.

Pur essendo indirizzata ai componenti del MEF, la circolare offre un utile spunto di approfondimento sulle disposizioni in esame che prevedono che ciascun titolare di cariche elettive e direttive, in enti ed organismi pubblici, devono provvedere ad effettuare la dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale e reddituale dell'anno d'imposta 2013.

Con la legge 5 luglio 1982, n. 441, è stata introdotta una disciplina volta a garantire la trasparenza delle situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche o di rilievo pubblico. Sulla questione il MEF aveva già fornito apposite indicazioni con la Circolare n. 3 del 23 gennaio 2009 reperibile su: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2009/>.

Sempre in tema di obbligo di

pubblicazione, si ritiene opportuno richiamare anche l'attenzione circa le previsioni di cui al Capo II del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

In particolare, per quanto attiene all'articolo 14 del predetto decreto legislativo n. 33/2013, avente ad oggetto "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico" si segnala, altresì, sul tema il recente intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 144/2014 del 7 ottobre 2014. In detta Delibera, vengono, tra l'altro, specificati in via generale "gli organi di indirizzo politico" cui si applicano le disposizioni del menzionato articolo 14 nelle pubbliche amministrazioni.

Il testo della circolare è reperibile su:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/Circolare_28_del_25_novembre_2014.html

Per ulteriori approfondimenti in materia:
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/pubblicita_patrimoniale/index.html.

Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni - G.U. Serie Generale n.265 del 14-11-2014.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014 è stato pubblicato il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 settembre 2014 recante "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

Il provvedimento è diretto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e definisce le modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio preventivo e di consuntivo che dovranno essere pubblicati entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci e dei consuntivi.

Il provvedimento definisce inoltre le modalità di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

A decorrere dal 2015 inoltre dovrà essere pubblicato (entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre di riferimento) l'indicatore trimestrale

di tempestività dei pagamenti.

Tutti i dati saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" in formato tabellare di tipo aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento ed il riutilizzo in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 33/2013.

Tutta la documentazione è reperibile su:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/14/14A08772/sg>

Ministero dell'interno - Direzione centrale servizi demografici:
Adempimenti degli ufficiali dello stato civile ai sensi degli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 (separazione personale, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio) - Circolare n. 19 del 1° dicembre 2014.

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 261 della legge 10 novembre 2014, n. 162, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, il Ministero dell'interno fornisce chiarimenti sugli adempimenti degli Ufficiali di Stato Civile in riferimento a quanto previsto dagli artt. 6 e 12 in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio.

Per quanto attiene, in particolare, all'articolo 6 è stato stabilito che la

convenzione di negoziazione tra coniugi debba essere assistita da "almeno un avvocato per parte" e non da "un avvocato", come previsto precedentemente (comma 1).

Da tale innovazione discende che l'ufficiale dello stato civile dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l'accordo autorizzato, ai fini dei conseguenti adempimenti e, trascorso il termine di dieci giorni, dovrà avviare l'iter per l'irrogazione delle sanzioni a carico del legale che abbia violato l'obbligo di trasmissione entro il predetto termine, sanzioni peraltro ridotte, in sede di conversione, da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000.

In relazione all'articolo 12 che prevede che i coniugi possano concludere un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi al sindaco quale ufficiale dello stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la norma dispone che sono escluse le fattispecie nelle quali sono presenti figli minori, ovvero maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, economicamente non autosufficienti.

È di immediata evidenza il rilievo procedurale di tali esclusioni e la necessità che l'ufficiale dello stato civile acquisisca da ciascuno dei coniugi adeguata dichiarazione circa l'assenza di figli - anche di una sola parte -

ricadenti nelle predette condizioni, da rendere ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e disponga gli idonei controlli ai sensi dell'art. 71 dello stesso regolamento.

Il contenuto della richiamata attività di controllo, per quanto attiene alla condizione d'incapacità dei figli maggiorenni, va riferito al tradizionale regime civilistico dell'incapacità di agire ed ai correlati istituti (tutela, curatela, amministrazione di sostegno).

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

<http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n.%2019%20-%202014.pdf>